

## **Dai Tribunali di Milano (9612/22) e Torino (3669/22) una conferma alla vessatorietà delle clausole che decurtano l'indennizzo per la libera scelta del riparatore**

Il rilievo delle due recenti sentenze qui pubblicate, conformi alla migliore consolidata giurisprudenza di merito, è dato dalla circostanza che si tratta di sentenze successive ad altra pronuncia di legittimità (la 23415/22) che - in tutta evidenza - non ha apportato alcuna novità sulla conclamata vessatorietà delle limitazioni risarcitorie e indennitarie in dipendenza della libera scelta del riparatore.

La Cassazione difatti non ha innovato alcunché essendosi limitata a decidere in maniera conforme alla precedente Cass. 11757 del 2018 sul medesima questione e financo su - letteralmente - identica sentenza di Tribunale ribadendo che non è vessatoria la clausola che prevede l'impegno dell'assicuratore a riparare il danno presso carrozzerie convenzionate.

Entrambe le pronunce peraltro non hanno certo affermato la legittimità di pattuizioni che limitano il risarcimento o l'indennizzo a seconda di chi ripara l'auto poiché la Cassazione si è fermata (e non poteva far diversamente) al diverso piano di giudizio della legittimità della clausola che consentirebbe un preteso "risarcimento in forma specifica" cioè quello che il debitore ritiene essere il ripristino del mezzo a cura e spese del debitore medesimo nelle forme e nei modi da questi ritenuti opportuni.

Peraltro su tali previsioni ("riparare invece di pagare") incombono svariate criticità quali la violazione degli artt. 2, 175 e 346 cod. Ass. da parte dell'assicuratore che, in polizze che la legge prevede debbano fornire esclusivamente una prestazione indennitaria, intende invece fornire prestazioni infungibili di *facere* che il Cod. Ass. prevede come lecite unicamente nel ramo assistenza e solo qualora tese a fornire "*immediato aiuto*" al danneggiato, tenuto conto che "*non costituisce esercizio di attività assicurativa ... la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione [...] in qualità di semplice intermediario*".

Altro punto critico delle pattuizioni "riparatorie" è quello relativo alla violazione dell'art. 33, comma 2 lett. s) cod. cons. che vieta alla compagnia (parte predisponente) di sostituire a sé un terzo (il riparatore convenzionato (o peggio la sua società di servizi) nei rapporti derivanti dal contratto. Una simile sostituzione avviene invece mediante la clausola per mezzo della quale l'assicuratore da atto di "*voler assumersi l'onere di riparare direttamente i veicoli del danneggiato*" salvo poi chiarire, non avendo nessuna compagnia carrozzerie di proprietà, che tale modalità di esecuzione dell'obbligazione contrattuale si estrinseca mediante l'imposizione dell'obbligo dell'assicurato di far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con la compagnia o con una società da questa controllata.

Simili clausole peraltro possono violare gli artt. 183 cod. Ass. comma 1 lett. A e C e 119 bis cod. Ass. poiché siffatte pattuizioni vengono sistematicamente introdotte senza trasparenza violando le norme che impongono alle imprese di "*c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio*" (cfr. art. 183 cod. Ass. comma 1 lettera C) dal momento che ad esempio sono molte le compagnie che in caso di sinistro sostanzialmente liquidano il danno a sé stesse con l'interposizione di proprie società di servizi. E il problema è tanto evidente quanto banale: non è la stessa cosa riparare un'auto a cura e spese del debitore che quel danno deve liquidare con modalità evidentemente al risparmio, piuttosto che farlo nell'interesse del proprietario del mezzo a regola d'arte.

In altri termini, quello che i consumatori e i danneggiati lamentano è altro, cioè la restrizione (art. 33 n. 1 e n. 2 lettera t) Cod. Cons.) alla libertà di contrarre con terzi (il proprio carrozziere) restrizione che certo non sarebbe ipotizzabile se nei contratti fossero previste identiche franchigie o comunque

situazioni non discriminatorie tra la canalizzazione forzata (“riparazione diretta” o “forma specifica”) e quella libera ex 148 n. 11 bis cod. Ass..

Dunque la giurisprudenza di merito continua a esprimersi ritenendo sussistere la vessatorietà delle clausole che prevedono che lo stesso sinistro e lo stesso danno vengano trattati in maniera (vessatoriamente) diversa per fatti ulteriori e successivi al verificarsi del sinistro e al concretizzarsi del danno come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. VI Sez. civile ordinanza 34950 del 17 novembre 2021) che - al contrario di quanto alcuni esegeti sostengono essere stato affermato dalla recente Cassazione - ha ribadito che simili clausole sono vessatorie perché costituiscono per il consumatore:

*una limitazione della sua facoltà di scelta, derivante dalla previsione di un trattamento differenziato, quanto all'entità del risarcimento conseguibile (trattamento che non sembra bilanciato da un vantaggio di alcun tipo), a seconda che egli decida di rivolgersi ad un'autofficina indicatagli dall'assicuratore, ovvero da esso stesso individuata (Cassazione 34950/2021).*

E – per chiarezza – che tanto la “vecchia” Cass 11757/18 quanto la recente identica pronuncia si siano occupate di altro risulta chiarito sempre nella citata 34950/21 ove il Collegio ha ribadito

*che, in tale prospettiva, non conferente è il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente (Cass. Sez. 3, sent. 15 maggio 2018, n. 11757, Rv. 648707-01); - che esso, difatti, concerne una clausola, diversa dalla presente, che subordina la possibilità di conseguire il risarcimento in forma specifica (e, dunque, un ristoro comunque integrale del danno) alla necessità di rivolgersi solo presso autofficine autorizzate;*

*- che le due situazioni, pertanto, non sono comparabili, visto che nel caso che occupa non viene in rilievo "una libera scelta" in forza della quale, l'assicurato, stipulando il contratto, "ottiene i vantaggi descritti in polizza" a fronte dell'imposizione dell'obbligo di rivolgersi esclusivamente a certi soggetti, ma (proprio come in questi due casi ndr) **una limitazione della sua facoltà di scelta, derivante dalla previsione di un trattamento differenziato, quanto all'entità del risarcimento conseguibile (trattamento che non sembra bilanciato da un vantaggio di alcun tipo), a seconda che egli decida di rivolgersi ad un'autofficina indicatagli dall'assicuratore, ovvero da esso stesso individuata.***

La citata pronuncia infatti aveva rigettato il ricorso dell’assicuratore contro Tribunale Torino sez. IV n. 1097/2020 confermando tale pronuncia secondo la quale

*la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l'assicurato l'indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto, se si considera che:*

*- il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato (...)*

*- non si ravvisano, né sono state specificamente allegare circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustificano il rilevante (sino alla totale esclusione dell'indennizzabilità per i sinistri successivi al primo nell'arco dell'anno) sacrificio dei diritti del consumatore (sacrificio neppure correlato alla violazione di un obbligo espressamente enunciato in contratto) a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia. (Tribunale Torino sez. IV n. 1097/2020).*

E' questa dunque la corretta interpretazione che è stata confermata dalle due recenti sentenze in commento.